

CONTRIBUTO UNIFICATO

VERSATO € 62/00

N. 22/03. Sent.
N. 132/03. Cron.
N. 3/03. Rep.
N. 45/02. R.G.

COPIA



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGNONE (IS)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE Coordinatore di AGNONE (IS), nella persona della Dott.ssa Maria DI LORETO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al Nr. 45 / 2002 R. G. rimessa a decisione all'udienza del 12.4.2002³ vertente

T R A

Soc. A. M. C. Alto Molise Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante p. t. residente in AGNONE (IS) ed elettivamente domiciliato a CAMPOBASSO alla Via Mazzini, 40/b, presso lo studio degli Avv. Carmine ed Aldo DE BENEDITTIS, che lo rappresentano e difendono

- ATTORE -

C O N T R O

BANCA DI ROMA S. P. A. Gruppo Capitalia, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele MELOGLI, domiciliata presso il proprio studio in ISERNIA alla Via del Casale

- CONVENUTA -

OGGETTO: RECUPERO CREDITI.-

Conclusioni: Come da verbale di causa.-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto formalmente notificato il 4.6.2002 e depositato in Cancelleria, il 20.6.2002, il Sig. Concezio SABELLI come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato in qualità di titolare del conto corrente bancario di corrispondenza n. 7007957 aperto in data 7.8.1990 con la Banca di Roma S. P. A., filiale di AGNONE e chiuso il 29.3.1993 dopo l'ultima operazione effettuata, citava la Banca di Roma S. P. A., con sede in ROMA alla Via Minghetti, 17, in persona del suo legale rappresentante p. t., invitandola a comparire dinanzi a questo Giudice di Pace per sentirla condannare al rimborso della somma di €. 1.849,03 (L. 3.380.228) illegittimamente percepiti per interessi anatocistici previa dichiarazione della nullità della clausola contenuta nel contratto di apertura del credito

regolata dal c/c n. 7007957 con il metodo della capitalizzazione trimestrale a partire dalla sua apertura fino alla sua estinzione; e sentirla, inoltre, condannare alla corresponsione degli interessi legali dovuti, oltre che al pagamento delle spese legali e onorari di causa, come per legge. A sostegno della sua pretesa il SABELLI poneva l'art. 1283 del C. C. che prevede la produzione degli interessi solo in caso di specifica domanda giudiziale o per effetto di convenzione stipulata posteriormente alla loro scadenza e purché dovuti per almeno sei mesi. La convenzione anatocistica con capitalizzazione degli interessi passivi ogni tre mesi, era invece già contemplata nell'atto stesso della stipula del contratto e questo meccanismo illegittimo si risolveva a suo danno con un aumento dell'esposizione bancaria. Detto meccanismo, sosteneva il SABELLI, proprio perché inerente ad una clausola vessatoria imposta dal cartello bancario e particolarmente penalizzante per il cliente che, non per sua libera scelta, ma per non soccombere ad uno stato di necessità è costretto a sottoscriverlo, ha indotto la Suprema Corte a prendere decisioni in merito. Inoltre la Corte Costituzionale, dichiarando con sentenza nr. 425 del 9.10.2000 l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D. Lgs n. 342 de 4.8.1999 più conosciuto come "decreto salva interessi" perché riconosceva l'anatocismo applicato ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) emessa il 9.2.2000 ed entrata in vigore il 22.4.2000, ha riconosciuto il diritto al rimborso degli interessi scaturiti dalla capitalizzazione trimestrale: rimborso richiesto, appunto, dal Sig. SABELLI col procedimento attivato. Costituendosi il giorno stesso dell'udienza del 20.7.2002, la Banca di ROMA come in epigrafe descritta e rappresentata, eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione risultando il libello introduttivo sottoscritto da procuratore non munito di valida procura alle liti; sì che questo giudicante soprattutto per ragioni di economia processuale, invitava la parte attrice a riprodurre la citazione con la correzione del presunto vizio formale fermo restando lo stesso numero di registrazione. In effetti il mandato era stato sottoscritto dal Sig. Concezio SABELLI senza qualifica alcuna mentre nell'atto di citazione figurava come mandante la S. M. C. Alto Molise Costruzioni S. r. l. di cui il SABELLI era stato amministratore unico. Detta qualifica che sarebbe sicuramente emersa, come è emersa, dalla documentazione prodotta col fascicolo di parte, non poteva essere colta ictu oculi leggendo l'introduzione del libello. Insieme con l'irritualità del procedimento seguito da questo giudice, la convenuta dichiarava la prescrizione del vantato diritto alla restituzione delle somme pretese, quantomeno per il periodo compreso tra l'apertura del conto e la data dell'8.10.2002 essendo trascorso il termine decennale. Sosteneva, infine, la infondatezza della domanda di restituzione somme perché priva di fondamento giuridico. Infatti, a suo dire, proprio alla luce dell'art. 1283 del C. C. contenente la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'anatocismo appare connaturato al funzionamento del contratto, negando che detta capitalizzazione fosse stata introdotta dal Codice Civile del 1942 con la conseguenza che l'uso normativo della clausola andasse riconosciuto solo ai contratti precedenti l'entrata in vigore del Codice e non alla consuetudine. Di rimando, l'Avv. DE BENEDITTIS chiedeva, per la parte attrice, che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio e venisse richiesto alla Banca di ROMA, per l'acquisizione agli atti, ogni documentazione concernente il contratto. Nominato il consulente nella persona del Dott. Marco DI GIROLAMO e formulati i quesiti, questo Giudice assegnava termine

per il deposito della Relazione, copia della quale veniva consegnata ad ognuna delle parti. Nel corso dell'udienza del 12.4.2003 disposta per lo scambio di scritti conclusionali e per la discussione della causa, la convenuta chiedeva, tra l'altro, una integrazione della CTU e faceva rilevare che nella citazione riproposta con la correzione richiesta, il SABELLI dando mandato ai legali si era qualificato come legale rappresentante della A. M. C. Alto Molise S. r. l. e non come liquidatore della stessa inficiando così l'intero procedimento per nullità della procura alle liti. A tali rilievi si opponeva l'Avv. DE BENEDICTIS contestando quanto dedotto dalla convenuta. Al termine della discussione nel corso della quale ognuna delle parti si riferiva alle tesi già sostenute ed esposte per iscritto nelle rispettive comparse conclusionali, questo giudicante tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice va accolta perché fondata in fatto e in diritto perché essendo stata provata dalle risultanze istruttive disposte l'esistenza dell'anatocismo. In via preliminare è respinta la reiterata richiesta della convenuta affinché sia dichiarata la nullità del procedimento perché pretestuosa e volta presumibilmente a rendere inefficace sul piano formale la domanda proposta in considerazione che sul piano sostanziale vi sono ragioni di fatto e supporti giuridici piuttosto consistenti perché la domanda sia accolta. Si è già dichiarato in narrativa che questo Giudice ha disposto la correzione della citazione nel modo proposto per ragioni di economia processuale e nel rispetto della situazione sostanziale dedotta in giudizio e senza contravvenire alla legalità e solo temperando l'eccessivo formalismo di comune accordo con le parti presenti all'udienza di comparizione, confortata dal fatto che riconoscendo al procedimento dinanzi a al Giudice di Pace come caratteristiche essenziali l'oralità e il minore rigore formale, il legislatore ha previsto che l'atto di citazione fosse disciplinato esclusivamente dall'art. 318 del C. p. C. che consente maggiore elasticità anche nella scelta della forma con cui è introdotto l'atto di citazione. Quanto alla pretesa del Sig. SABELLI che gli fosse restituita dalla Banca di ROMA la somma pagata in eccedenza a causa dell'applicazione di interessi anatocistici al conto corrente n. 7007957 da lui acceso presso il suddetto Istituto, filiale di AGNONE, in qualità di Amministratore unico della Soc. A. M. C. s. r. l., trova il suo fondamento negli artt. 1418 e 1283 del C. C. oltre che in una serie di pronunce della Suprema Corte di Cassazione. L'art. 1418, infatti, sottolinea la contrarietà della clausola anatocistica alla norma imperativa contenuta nell'art. 1283 che subordina la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, alla sussistenza di un uso normativo e non negoziale. Le banche, invece, predispongono, come è avvenuto anche per il SABELLI, dei contratti ad uso negoziale in cui è già predisposta la capitalizzazione trimestrale degli interessi che il cliente deve all'istituto bancario come corrispettivo del godimento del capitale concesso con l'apertura del conto corrente, poiché detti interessi formano un credito diverso da quello costituito dal capitale. La deroga al regime legale della capitalizzazione degli interessi è subordinata al requisito della sussistenza di un uso (normativo non negoziale), regime legale fondato sul presupposto che gli interessi non possono essere incorporati ad esso se non dopo l'avvio di una domanda giudiziale a decorrere dalla mora del debitore o a seguito di una convenzione successiva alla loro scadenza e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un

periodo di almeno sei mesi. La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti, non rispondendo ad alcun uso normativo, è vietata dall'art. 1283 C. C. alla cui norma imperativa è contraria. La nullità della clausola rende inefficace la capitalizzazione effettuata dalla Banca e legittima il cliente alla ripetizione dell'indebito (art. 2033) oggettivo da essa trattenuto. Quanto alla prescrizione decennale relativa al reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla Banca questo Giudice ritiene che essa non sia intervenuta considerato che il c/c n. 7007957 è stato acceso il 7.8.1990 ed estinto l'8.10.1992 e il giudizio di ripetizione dell'indebito è iniziato entro il decimo anno dall'estinzione del rapporto. Anche sotto questo profilo intervengono le decisioni della Suprema Corte (Cass. Civile 6.7.1976 n. 2505) che prevede la data di chiusura definitiva del rapporto quale termine a quo decorre la prescrizione decennale per reclamare le somme pagate indebitamente. Riclassificate e ricalcolate le competenze di dare e di avere dal Consulente Tecnico di Ufficio, questi è pervenuto a stabilire un saldo effettivo finale a favore del Sig. Concezio SABELLI sulla base della documentazione contabile e delle relative scritture depositate nel fascicolo di parte, in misura di €. 1.874,37 pari a £ 3.629.286. Dalle operazioni effettuate dalla Banca di ROMA S. p. A. filiale di AGNONE, sono, infatti, risultati illegittimamente addebitati sul c/c n. 7007957 una serie di costi che negli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 hanno prodotto nei confronti della S. r. l. A. M. C. Costruzioni un illegittimo ius variandi di interessi anatocistici, di commissioni massimo scoperto e di spese sostenute. Di conseguenza, la convenuta Banca di ROMA S. p. A. con sede in ROMA alla Viale Tupini, 180, nella persona del legale rappresentante p. t. è condannata alla restituzione della somma di €. 1.874,37 al Sig. Concezio SABELLI Amministratore unico della s. r. l. A. M. C. Costruzioni e, successivamente, liquidatore unico della società. Condanna inoltre la convenuta al pagamento delle spese legali che si liquidano in complessive €. 3.552,14 di cui €. 1.291,14 per la parcella dovuta al Dott. Marco DI GIROLAMO C. T. U., €. 1.000 per diritti, €. 62 per spese, €. 1.000 per onorari ed €. 200 per rimborso forfettario 10% oltre IVA e CAP come per legge

P. Q. M.

Il Giudice di Pace Coordinatore Dott.ssa Maria DI LORETO, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta BANCA DI ROMA S.P.A., Gruppo Capitalia, in persona del legale rappresentante p. t.

- alla restituzione della somma di €. 1.874,37 al Sig. Concezio SABELLI Amministratore unico della Soc. A. M. C. s. r. l. e, successivamente, liquidatore unico della società.
- al pagamento delle spese legali che si liquidano in complessive €. 3.552,14 di cui €. 1.291,14 per la parcella dovuta al Dott. Marco DI GIROLAMO C. T. U., €. 1.000 per diritti, €. 62 per spese, €. 1.000 per onorari ed €. 200 per rimborso forfettario 10% oltre IVA e CAP come per legge.-

Agnone, li 3 maggio 2003

Il Cancelliere

REDAZIONE

DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DEL GIUDICE DI PACE DI AGNONE (IS)
OGGI 3 MAGGIO 2003



IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Maria Di Loreto

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE
SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE
A ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO
MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA ED A TUTTI GLI
UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORREREVI
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI

Agnone, li **8 MAG. 2003**

IL Cancelliere
Dr. RAFFAELE MARTINO

Ry

LA PRESENTE COPIA IN FORMA ESECUTIVA E'
CONFORME ALL'ORIGINALE A RICHIESTA
DELL'AVV. **DE BENEDETTIS CAMINO E**
NELL'INTERESSE DI **SOC. A.H.T. - S.r.l.**
PER USO NOTIFICA

Agnone, li **8 MAG. 2003**

IL Cancelliere
Dr. RAFFAELE MARTINO

Ry

